

Comune di



Cavallino - Treporti

(Città Metropolitana di Venezia)

ORDINANZA N. 5 DEL 01/09/2026

Oggetto:

Esercizio dell'attività venatoria – Stagione 2026/2027 – Limitazioni temporanee nel territorio comunale di Cavallino-Treporti

Cod. Proposta 14199

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



LA SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 346 del 13.05.2026 ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 20 settembre 2026;

Richiamato altresì il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 92 del 31/07/2026, recante disposizioni attuative ed integrative in materia di esercizio venatorio per la medesima stagione, con il quale sono stati definiti termini, modalità e deroghe all'attività di caccia sul territorio regionale, e in particolare prevede che "fino all'ultimo giorno del mese di settembre 2026 è vietata, nel corso della stagione venatoria 2026/2027, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona: a) per una profondità di mt. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare OMISSIS da porto Falconera a Punta Sabbioni";

Preso atto che nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e il 30 ottobre 2026, il territorio del Comune di Cavallino-Treporti continua ad essere intensamente frequentato da un rilevante flusso turistico, con strutture ricettive pienamente operative;

Considerato che la maggior parte delle strutture ricettive all'aperto insiste in aree pinetali limitrofe al litorale marino, le quali costituiscono altresì zone di interesse venatorio, con conseguente potenziale interferenza tra l'attività turistica e l'esercizio della caccia;

Ritenuto pertanto necessario, adottare un provvedimento limitativo volto a prevenire ed eliminare situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza, nonché per evitare pericoli di incidenti e danni a persone e cose, derivanti dalla contemporaneità delle predette attività;

Ritenuto necessario intervenire con il presente provvedimento al fine di prevenire ed eliminare il verificarsi di potenziali situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica nonché pericoli di incidenti e danni a persone e cose, derivanti dalla contemporaneità delle predette attività turistiche con l'attività venatoria;

Visto l'articolo 54 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza pubblica;

Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 25;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. che il divieto di cui al Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 92 del 31/07/2026 e in premessa meglio esplicitato è **prorogato fino al 13 ottobre per l'area compresa tra il battente dell'onda e la via Fausta**, a tutela della sicurezza pubblica e della quiete della località;

Cod. Proposta 14199

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Venezia;
- Giunta Regionale del Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Comando Stazione Carabinieri di Cavallino Treporti;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Jesolo;
- Comando Corpo Polizia Municipale di Cavallino Treporti;

e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cavallino-Treporti.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

LA SINDACO

Avv. ROBERTA NESTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 14199

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>

